Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1976, n. **786**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi ».

All'articolo 8, al primo comma, dopo la parola: « CV », *è aggiunta la seguente*: « fiscali »;

all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-*bis*. — Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtù dei decreti del Ministro per i trasporti, emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è quella risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.

La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.

La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.

Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonché il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 9-*ter*. — Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

$$CV = 0{,}14186 \times (n \times V)^{0{,}6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri;

V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm^3.

Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente.

A partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, stabilita dal primo comma del presente articolo, si applica, se più favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi omologati o approvati anteriormente alla predetta data, a domanda degli intestatari dei relativi documenti di circolazione e previo aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici ».

Art. 2.

A favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a lire 6 milioni annue è concessa, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, una ulteriore detrazione di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1976 in sede di conguaglio da effettuare, dai sostituti d'imposta, alla fine dell'anno, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione stessa trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'ulteriore detrazione contemplata dal precedente comma si applica anche per i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, quando sono state effettuate le detrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo 16.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano dal 1° novembre 1976 al 31 dicembre 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1976.

Attribuzione della quota variabile di tributi erariali per l'anno 1975 alle province di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638, ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sulla entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talchè le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1975, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;

90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto dal medesimo articolo 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione dell'886,87769%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 101.307.315.402.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di L. 61.937 milioni per la provincia di Trento e di L. 69.631,6 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuoti-

tori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

L'onere derivante dall'attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico allo apposito cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 131

(13108)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1973, con il quale il signor Antonio Miotti è stato nominato, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Miotti, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Roberto D'Andrea è nominato, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del signor Antonio Miotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13056)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane, stabilimento di Praia a Mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Nuova lini e lane, stabilimento di Praia a Mare (Cosenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane, stabilimento di Praia a Mare (Cosenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13033)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Sessione ordinaria di novembre 1976 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, numero 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1976 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da lire 700, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto-legge 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, numero 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 293

(13130)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea di Castelfranco Veneto - Soc. coop. a r.l., e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 12 maggio 1976 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso) e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della medesima cassa per la messa in liquidazione della ripetuta azienda a mente dell'art. 67, secondo comma, seconda parte, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che nella circostanza ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e dell'art. 67, primo comma, lettera *a*), del richiamato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per le gravissime irregolarità nonchè per le perdite, di entità tale che superano largamente il patrimonio sociale;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso), già in amministrazione straordinaria e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13072)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 15 settembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13037)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori di Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13036)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Approvazione dei modelli di speciali cartelle esattoriali ai fini della riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 e dell'imposta complementare progressiva sul reddito afferente l'anno 1973 e precedenti nei confronti dei coniugi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge n. 751 del 12 dicembre 1976 che demanda al Ministro per le finanze l'approvazione dei modelli di speciali cartelle esattoriali ai fini della riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 e dell'imposta complementare progressiva sul reddito afferente l'anno 1973 e precedenti nei confronti dei coniugi;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che debbono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli allegati modelli di cartelle esattoriali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 (allegato *A*) e dell'imposta complementare progressiva sul reddito afferente l'anno 1973 e precedenti (allegato *B*) da utilizzare da parte delle esattorie in attuazione della citata legge n. 751 del 12 novembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO A

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO 1977 EMISSIONE

CARTELLA N.

NUMERO CONTRIBUENTE

Vedere a tergo la tabella «Riferimento Tributi» e le avvertenze

CARTELLA DI PAGAMENTO

L'intestatario della presente cartella è iscritto nei ruoli del corrente esercizio per le somme da pagare alle scadenze sottoindicate.

LEGENDA: Specie dei ruoli
P = Principali
S = Suppletivi
L = Speciali
T = Straordinari

PROV.	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

TRIBUTO	Per. Imp.	N. Rate	Specie	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPORTO DETRAZIONI	RITENUTA ALLA FONTE	IMPOSTA DA PAGARE
RILIQUIDAZIONE IMPOSTA PERSONE FISICHE (LEGGE N. 751 DEL 12-11-76)									
TOTALE IMPORTO DA PAGARE									

LEGENDA: Codici detrazioni
A - per quota esente
B - per coniuge a carico
C - per altre persone a carico
D - per spese inerenti la produzione dei redditi
E - per ulteriori detrazioni
F - detrazioni forfettarie

I pagamenti possono effettuarsi:
1) - Agli sportelli dell'Esattoria
2) - A mezzo di C/C postali con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il NUMERO DI CONTRIBUENTE e l'intestazione della cartella).

R - La cifra preceduta dalla lettera R indicata nella colonna "imposta da pagare" rappresenta la quota d'imposta di cui il contribuente ha diritto al rimborso / art. 41 D.P.R. 29-9-73 n. 602

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ESIBIRE LA PRESENTE CARTELLA

PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE

LA PRESENTE CARTELLA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PER IL TRIBUTO 4001 DI LIRE .... EMESSA PER LA RATA DI ....

— Importo presente cartella . . . .
— Imposta pagata sulla precedente cartella . . . .
— Residuo d'imposta da pagare alla scadenza . . . .
— Credito d'imposta a favore del contribuente . . . .

(Data) ....

Firma ....

AVVERTENZE

Se a favore del contribuente risulta nel prospetto a lato un credito d'imposta, il corrispondente importo è portato in detrazione dall'imposta dovuta per l'anno 1976 in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 1977 alla quale dovrà essere allegato il presente tagliando.

La notificazione della presente cartella per il contribuente che non ha da pagare residui di imposta nè crediti da far valore nel modo anzidetto, ha valore di formale notificazione dell'avvenuta riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974.

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... notificato la presente cartella mediante consegna

a: .... qualificatosi ....

in via .... IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore .... Il Segretario Comunale ....

CARTELLA N.	Esercizio	EMISSIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE	COMUNE DI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(compresa l'addizionale di cui al D.L. 6/7/74 n. 259) **Metodo pratico per il calcolo dell'imposta**

Applicare al reddito imponibile l'aliquota relativa allo scaglione entro il quale il reddito è compreso e detrarre il correttivo corrispondente all'aliquota applicata.

Redditi da lire	Redditi a lire	Aliquota percentuale	Correttivo (1)	Redditi da lire	Redditi a lire	Aliquota percentuale	Correttivo (1)
fino a	2.000.000	10	— —	40.000.000	50.000.000	54	5.280.000
2.000.000	3.000.000	13	60.000	50.000.000	60.000.000	56	6.280.000
3.000.000	4.000.000	16	150.000	60.000.000	80.000.000	58	7.480.000
4.000.000	5.000.000	19	270.000	80.000.000	100.000.000	60	9.080.000
5.000.000	6.000.000	22	420.000	100.000.000	125.000.000	62	11.080.000
6.000.000	7.000.000	25	600.000	125.000.000	150.000.000	64	13.580.000
7.000.000	8.000.000	27	740.000	150.000.000	175.000.000	66	16.580.000
8.000.000	9.000.000	29	900.000	175.000.000	200.000.000	68	20.080.000
9.000.000	10.000.000	31	1.080.000	200.000.000	250.000.000	70	24.080.000
10.000.000	12.000.000	37	1.680.000	250.000.000	300.000.000	72	29.080.000
12.000.000	14.000.000	38	1.800.000	300.000.000	350.000.000	74	35.080.000
14.000.000	16.000.000	44	2.640.000	350.000.000	400.000.000	76	42.080.000
16.000.000	18.000.000	45	2.800.000	400.000.000	450.000.000	78	50.080.000
18.000.000	20.000.000	46	2.980.000	450.000.000	500.000.000	80	59.080.000
20.000.000	25.000.000	48	3.380.000	oltre	500.000.000	82	69.080.000
25.000.000	30.000.000	50	3.880.000				
30.000.000	40.000.000	52	4.480.000				

(1) scaturisce dalle differenze di aliquota degli scaglioni.

AVVERTENZE

1. - Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa alla imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito dal precedente comma (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
2. - **Ogni richiesta di chiarimento in ordine all'applicazione dei tributi deve essere indirizzata ai distinti Enti impositori e non alla Esattoria.**
   I ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo non esonerano il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. I ricorsi stessi vanno presentati alle competenti commissioni tributarie di I° grado.
3. - Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata, l'indennità di mora è dovuta in misura del 6% dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
4. - La quietanza o il certificato di versamento nel C/C postale sono l'unica prova del pagamento in caso di contestazione.

RIFERIMENTO TRIBUTI

4010 - IMPOSTA PERSONE FISICHE-COMMISURAZIONE SEPARATA

quietanzamento

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi.................... notificato la presente cartella mediante consegna

a: .... qualificatosi ....

in via .... IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale, dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore .... **Il Segretario Comunale** ....

ALLEGATO *B*

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO 1977 EMISSIONE

CARTELLA N.

NUMERO CONTRIBUENTE

Vedere a tergo la tabella «Riferimento Tributi» e le avvertenze

CARTELLA DI PAGAMENTO

L'intestatario della presente cartella è iscritto nei ruoli del corrente esercizio per le somme da pagare alle scadenze sottoindicate.

LEGENDA: Specie dei ruoli
P = Principali
S = Suppletivi
L = Speciali
T = Straordinari

PROV.	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

TRIBUTO	Per. Imp.	N. Rate	Spec. ruolo	IMPONIBILE						IMPOSTA DA PAGARE
RILIQUIDAZIONE IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGR. SUL REDDITO (LEGGE N.751 DEL 12-11-76)										
TOTALE IMPORTO DA PAGARE										

I pagamenti possono effettuarsi:
1) - Agli sportelli dell'Esattoria
2) - A mezzo di C/C postali con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il NUMERO DI CONTRIBUENTE e l'intestazione della cartella).

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ESIBIRE LA PRESENTE CARTELLA

PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE

LA PRESENTE CARTELLA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PER IL TRIBUTO 141 DI LIRE .... EMESSA PER LA RATA DI ....

— Importo presente cartella . . . .
— Imposta pagata sulla precedente cartella . . . .
— Residuo d'imposta da pagare alla scadenza . . . .
— Imposta da rimborsare a favore del contribuente . . . .

(Data) ....

Firma ....

AVVERTENZE

Se a favore del contribuente dal prospetto a lato risulta una imposta da rimborsare, il rimborso deve essere richiesto con istanza all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette al quale è stata presentata la dichiarazione per la riliquidazione dell'imposta stessa, allegando il presente tagliando.

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... notificato la presente cartella mediante consegna

a: .... qualificatosi ....

in via .... IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore .... Il Segretario Comunale ....

CARTELLA N.	Esercizio	EMISSIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE	COMUNE DI

RIFERIMENTO TRIBUTI:

141 - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

AVVERTENZE

1. - Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa alla imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito dal precedente comma (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
2. - Ogni richiesta di chiarimento in ordine all'applicazione dei tributi deve essere indirizzata ai distinti Enti impositori e non alla Esattoria.
   I ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo non esonerano il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. I ricorsi stessi vanno presentati alle competenti commissioni tributarie di 1° grado.
3. - Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata, l'indennità di mora è dovuta in misura del 6% dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
4. - La quietanza o il certificato di versamento nel C/C postale sono l'unica prova del pagamento in caso di contestazione.

quietanzamento

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... **notificato la presente cartella mediante consegna**

a: .... **qualificatosi** ....

In via .... **IL MESSO NOTIFICATORE**

Firma del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale, dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore .... **Il Segretario Comunale** ....

(12832)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nelle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, concernente adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nelle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976;

Ritenuto che nella facoltà, attribuita dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, al Ministro per i trasporti, di stabilire la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge stessa e a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, deve intendersi compresa anche quella di adattare, con disposizioni transitorie, la normativa tecnica preesistente, da applicarsi ai suddetti veicoli, al fine di realizzare un passaggio graduale dalla vecchia alla nuova disciplina del settore;

che tale facoltà di adeguamento appare indubbiamente preordinata, tra l'altro, al fine di supplire alla temporanea diminuzione dell'offerta di trasporto che si verifica a seguito dell'inasprimento delle precedenti sanzioni per il sovraccarico, rivelatesi inadeguate, mentre è ancora indisponibile sul mercato la produzione dei veicoli rispondenti alle nuove norme, e di evitare in tal modo gravi turbative all'attività economica del Paese, della quale l'autotrasporto delle merci rappresenta una componente essenziale;

che, con l'art. 5 del suindicato decreto in data 10 giugno 1976, con il quale sono state stabilite alcune norme di adeguamento, è stata fatta espressa riserva di successive disposizioni modificative ed integrative delle norme contenute nel decreto stesso;

Considerato:

che, per quei veicoli che non hanno avuto in sede di omologazione o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione il riconoscimento di un peso potenziale, il peso complessivo a pieno carico è stato determinato con criteri di sicurezza e commisurato ad una durata di impiego dei veicoli stessi per un numero di anni normalmente molto elevato e che, pertanto, sono ammissibili, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione, modici incrementi del peso complessivo a pieno carico, limitatamente, peraltro, a periodi non superiori a 15 anni decorrenti da quello di prima immatricolazione;

che gli autoveicoli, muniti di pesanti attrezzature e sovrastrutture, destinati ad essere impiegati prevalentemente nei cantieri e negli spostamenti a breve raggio per il trasporto di materiali inerenti al ciclo operativo dei cantieri stessi, hanno strutture normalmente rinforzate per rispondere alle sollecitazioni cui sono sottoposti nell'impiego fuori strada, e che pertanto, anche per l'impiego su strada, può essere loro riconosciuto un incremento del peso complessivo a pieno carico, legale o potenziale, con l'imposizione peraltro di un limite di velocità, compatibile con i percorsi a breve raggio di norma effettuati, per effetto del quale risultino attenuate le sollecitazioni dinamiche cui possono essere sottoposti i veicoli stessi in movimento, ed anche in tal caso limitatamente ad un periodo di 15 anni decorrenti da quello della loro prima immatricolazione;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli immatricolati in Italia per i quali non sia stato previsto, in sede di omologazione o di approvazione, un limite di peso potenziale sono ammessi, per un periodo di 15 anni decorrenti da quello di prima immatricolazione, a circolare con un peso complessivo a pieno carico aumentato come segue:

6 quintali se il peso complessivo a pieno carico indicato sulla carta di circolazione è superiore a 80 quintali e non a 110 quintali;

10 quintali se il peso complessivo a pieno carico indicato sulla carta di circolazione è superiore a 110 quintali.

Art. 2.

I veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e negli spostamenti a breve raggio per il trasporto dei materiali inerenti al ciclo operativo dei cantieri stessi, quando l'incremento di peso per le attrezzature e per le sovrastrutture non sia inferiore al 30% della tara del veicolo originale possono essere ammessi per un periodo di 15 anni, decorrenti da quello di prima immatricolazione, a circolare con peso complessivo a pieno carico, legale o potenziale, maggiorato del peso corrispondente a quello delle attrezzature e sovrastrutture suindicate, purché il nuovo peso complessivo, legale o potenziale, del veicolo non risulti maggiorato oltre il limite del 20% rispetto al peso complessivo del veicolo originale.

Qualora ai sensi del successivo art. 10 vengano riconosciute le caratteristiche di cui al precedente comma, i veicoli sono sottoposti allo stesso limite di velocità di 40 km/h previsto per le macchine operatrici dal comma quinto dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Nella parte posteriore dei veicoli suindicati deve essere indicata la velocità consentita secondo le modalità previste dal settimo comma del citato art. 103.

Art. 3.

Il nuovo peso complessivo a pieno carico ammesso in conseguenza degli incrementi consentiti dagli articoli 1 e 2 è limitato a 100 quintali per i veicoli che non siano provvisti di servosterzo ai sensi del punto 5 dell'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

Per i veicoli indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3 l'autorizzazione o licenza al trasporto di cose deve intendersi valida, anche ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche, per le portate per le quali è ammesso l'impiego ai sensi degli articoli stessi.

Per i veicoli, ai quali, ai sensi del successivo art. 10, vengono riconosciute le caratteristiche di cui al primo comma del precedente art. 2, l'autorizzazione o licenza al trasporto di cose viene limitata al trasporto di materiali inerenti al ciclo operativo di cantieri.

Nel caso di autoveicoli muniti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per i quali gli incrementi di peso previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto determinano il superamento dei 50 quintali di portata, le disposizioni degli articoli stessi si applicano soltanto al veicolo isolato e a condizione che non venga variata la tara.

Art. 5.

Fermi restando i limiti previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 313, il peso rimorchiabile originale indicato sulla carta di circolazione degli autoveicoli previsti dall'art. 1 del presente decreto, limitatamente ad un periodo di 15 anni decorrenti da quello di prima immatricolazione, è incrementato di 10 quintali. Detto peso rimorchiabile è incrementato di 20 quintali nel caso di trattori stradali per semirimorchi.

La circolazione degli autotreni che per l'incremento del peso rimorchiabile indicato al primo comma del presente articolo, superino i limiti di peso di cui al quarto comma dell'art. 33, sopra richiamato è subordinata all'autorizzazione prevista dall'art. 10 del testo unico indicato nel comma precedente.

Gli incrementi suddetti sono ammessi solo se il complesso dei veicoli è provvisto di freno continuo ed automatico.

Art. 6.

Il peso massimo ammesso per gli autotreni, costituiti dagli autoveicoli di cui all'art. 1 e dai rimorchi da essi trainati, è quello risultante dalla somma del peso massimo a pieno carico e del peso rimorchiabile risultanti dalla carta di circolazione del veicolo trainante incrementati secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 5.

L'utilizzazione del peso massimo ammesso definito al comma precedente è consentita con qualsiasi ripartizione di carico tra il veicolo trattore e quello trainato a condizione che non vengano superati i rispettivi pesi complessivi a pieno carico ed il limite del rapporto di traino stabilito dall'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

Art. 7.

Ai nuovi pesi complessivi a pieno carico, legali o potenziali, nonchè ai nuovi pesi rimorchiabili risultanti dal presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

Per i veicoli, per i quali sono consentiti gli incrementi di peso previsti dagli articoli 1 e 5 la tassa di circolazione deve essere assolta nella misura stabilita per la portata corrispondente ai nuovi pesi, ancorchè non annotate sulla carta di circolazione.

Tuttavia la tassa di circolazione rimane immutata per i veicoli di cui ai precedenti articoli 1 e 5 per i quali gli intestatari delle relative carte di circolazione presentino espressa rinuncia irrevocabile ai benefici di cui agli articoli stessi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli uffici provinciali M.C.T.C. competenti per territorio cui va presentata la rinuncia provvedono ad apporre sulla carta di circolazione la conseguente annotazione, con le modalità che verranno stabilite da apposite istruzioni ministeriali.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano ai veicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelli nuovi di fabbrica che saranno immatricolati, in applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 giugno 1976.

Art. 9.

Per i veicoli indicati agli articoli 1, 3, 5 e 6 del presente decreto e già immatricolati alla data del 1° gennaio 1977, fatta eccezione per i veicoli indicati al seguente comma terzo, la circolazione alle nuove condizioni previste dagli articoli stessi è consentita senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione fino alla prima revisione annuale.

A partire dal 1° gennaio 1977, in occasione della prima revisione annuale dei veicoli previsti dal comma precedente, ovvero in occasione della prima immatricolazione dei veicoli nuovi di fabbrica, per i quali trovino applicazione le disposizioni degli articoli 1, 3, 5 e 6 del presente decreto a norma del precedente articolo, i competenti uffici provinciali della motorizzazione civile annotano sulle relative carte di circolazione, oltre alle consuete caratteristiche permanenti dei veicoli, anche le nuove condizioni transitorie di circolazione, risultanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne il peso complessivo a pieno carico, legale o potenziale, e le rispettive portate, l'eventuale peso rimorchiabile, l'eventuale obbligo del rispetto del limite di velocità di 40 km/h, i limiti cui venga sottoposta la licenza o l'autorizzazione al trasporto di cose, nonchè il termine di scadenza del periodo entro cui sono ammesse tutte le nuove condizioni suindicate.

Per i veicoli equipaggiati con cisterna o botte adibiti al trasporto di liquidi pericolosi, la circolazione alle nuove condizioni previste dagli articoli 1, 3, 5 e 6 del presente decreto è subordinata al preventivo aggiornamento della carta di circolazione con le annotazioni di cui al comma precedente, previa verifica dell'ammissibilità degli incrementi di peso in relazione alle caratteristiche della cisterna o della botte ed alla natura dei liquidi da trasportare.

Art. 10.

La circolazione dei veicoli indicati all'art. 2 del presente decreto, alle nuove condizioni previste dall'articolo stesso, è subordinata al riconoscimento delle caratteristiche richieste, da parte dei competenti uffici provinciali della M.C.T.C., i quali, a tale effetto, appongono sulle relative carte di circolazione le annotazioni previste dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1977.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(12976)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 ottobre 1973, recante modifiche all'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 successivo;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre successivo;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale armieri;

Ritenuta la necessità, in rapporto alla eccezionale situazione determinatasi nelle zone terremotate, di concedere un'ulteriore proroga di un anno al termine fissato al 31 ottobre 1976 per le province di Udine e Pordenone;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Visto l'art. 83 del regolamento sopra citato;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato nell'art. 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 1973 di modifica del capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, prorogato al 30 aprile 1976 col decreto ministeriale 18 dicembre 1975 e al 31 ottobre 1976 con decreto ministeriale 29 aprile 1976, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1977 limitatamente agli esercizi di minuta vendita siti nei territori delle province di Udine e Pordenone.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro: COSSIGA

(13057)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 novembre 1976.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Pietradefusi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Benedetto Fusco.

Approssimandosi la scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, appare necessario per il buon andamento della civica amministrazione che la gestione commissariale venga prorogata.

Il commissario straordinario infatti ha affrontato ed avviato a soluzione numerosi problemi di pubblico interesse.

Particolare rilievo rivestono i provvedimenti e le iniziative assunte ai fini della pianificazione urbanistica, in vista dell'elaborazione di un nuovo programma di fabbricazione sulla base delle direttive fornite al riguardo dal competente organo regionale. Sono inoltre in corso concrete iniziative per la realizzazione di opere pubbliche essenziali quali la sistemazione di tutta la viabilità interna, la costruzione dell'edificio della scuola media, il riattamento dello stabile dove è ubicata attualmente la sede comunale e l'ampliamento e sistemazione del cimitero del capoluogo e quello della frazione S. Angelo. Ha avviato altresì un'azione di riorganizzazione dei più importanti uffici e servizi comunali.

Si è pertanto provveduto, onde evitare possibile pregiudizio per gli interessi dell'ente, con decreto prefettizio in pari data, a prorogare ai sensi ed ai termini del richiamato art. 323 del testo unico n. 148, art. 103 del regio decreto n. 2839 e art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la predetta gestione commissariale.

Avellino, addì 25 novembre 1976

Il prefetto: BARILE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Pietradefusi e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Benedetto Fusco;

Rilevato che, venendo a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi importanti ed indifferibili per la vita del comune, così come si evince dalla relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Pietradefusi, affidata al dott. Benedetto Fusco con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1976, è prorogata a termini di legge fino all'insediamento degli organi ordinari.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto presidenziale in data 26 agosto 1976.

Avellino, addì 25 novembre 1976

Il prefetto: BARILE

(12984)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687/M)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3681/M)

Autorizzazione al comune di Roccabascerana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Roccabascerana (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3682/M)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3683/M)

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Mercogliano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684/M)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effetture la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3685/M)

Autorizzazione al comune di Andretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Andretta (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3686/M)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3688/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Palafea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Rocchetta Palafea (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.661.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3689/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 474.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690/M)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 939.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691/M)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 638.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692/M)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693/M)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694/M)

Autorizzazione al comune di Fara Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Fara Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695/M)

Autorizzazione al comune di San Nazario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di San Nazario (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696/M)

Autorizzazione al comune di Ghiffa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Ghiffa (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697/M)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698/M)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad. effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700/M)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701/M)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702/M)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703/M)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704/M)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705/M)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.725.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706/M)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707/M)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3708/M)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3709/M)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710/M)

Autorizzazione al comune di Bomarzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Bomarzo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711/M)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Senis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3712/M)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716/M)

Autorizzazione al comune di Cairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Cairano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713/M)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714/M)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715/M)

Autorizzazione ad accettare un legato alla sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1976, n. 10.6954/10089.G.30 (57), la sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato di un milione di lire disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Bonechi Ada ved. Marradini con atto pubblicato dal notaio dott. Paolo Nasti il 15 ottobre 1974, n. 7092 di repertorio, n. 391 di raccolta, registrato in Pistoia il 21 ottobre 1974 al n. 3665 atti pubblici.

(12949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante una cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(13149)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Claudio Giuseppe Ferrario, nato a Busto Arsizio (Varese) il 3 giugno 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Milano in data 22 gennaio 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(12667)

Il dott. Gino Zannoni, nato a Ascoli Piceno il 19 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 15 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12668)

Il dott. Stefano Di Donato, nato a Vicenza l'8 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 19 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(12669)

Il dott. Armando De Nardi, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 25 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 20 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(12670)

Il dott. Sergio Longhi, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 31 maggio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12671)

Il dott. Raffaele Marchisella, nato a Roma il 1° gennaio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 maggio 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12672)

Il dott. Jean Claude Fortuney, nato a Poert au Prince (Haite) il 16 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dalla Università di Roma in data 16 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12673)

Il dott. Massimo La Perna, nato a Roma il 24 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12674)

Il dott. Giovanni Maria Balestra, nato a Paternopoli (Avellino) il 21 novembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12675)

Il dott. Renato Mancini, nato a Monterotondo (Roma) il 4 maggio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 22 dicembre 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12676)

Il dott. Francesco Saverio Moretti, nato a Matera il 29 giugno 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 26 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(12677)

Il dott. Giulio Chiappa, nato a Sulmona (L'Aquila) il 20 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12678)

Il dott. Antonino Mario Santi Marino, nato a Messina il 10 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 22 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(12679)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 345 dell'11 novembre 1976 relativa alle modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689.

(12993)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod 243 D.P. — Data: 8 aprile 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Perugia. — Intestazione: Cassa di risparmio di Perugia, sede di Perugia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 243 D.P. — Data: 8 aprile 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Perugia. — Intestazione: Cassa di risparmio di Perugia, sede di Perugia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castions di Strada

Con decreto 22 luglio 1976, n. 61137, del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 660, distinto in catasto del comune di Castions di Strada (Udine) al foglio 5, part. 190/*b* ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(12994)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Encap di Roma, della soc. Piave di Roma, dell'Encadel di Roma, Napoli e Milano, e dell'Ente nazionale case a riscatto Encar di Roma.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1976, n. 2596, il dottor Virgilio Lucantoni è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale case al popolo di Roma «Encap»; della soc. «Piave» di Roma; dell'Ente nazionale case ai dipendenti enti locali «Encadel» di Roma, Napoli e Milano; dell'Ente nazionale case a riscatto «Encar» di Roma, per la durata di mesi dodici dalla data del suddetto decreto.

(12995)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Picente», in Barete

Con decreto ministeriale 18 novembre 1976, il cav. Fiore-Donati Gilberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Picente», in Barete (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 15 gennaio 1957, in sostituzione del rag. Francesco Gentile.

(12855)

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.I.A. concernente l'adozione del nuovo tariffario dei concorsi per l'erogazione delle prestazioni medico-sanitarie in regime di assistenza indiretta.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1976 è stata approvata la delibera in data 18 febbraio 1976, con la quale il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.I.A. ha approvato il nuovo tariffario dei concorsi da adottare in sostituzione di quello in vigore dal 18 agosto 1971, per l'erogazione delle prestazioni medico-sanitarie in regime di assistenza indiretta.

(12997)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «431-FI».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione «431-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Tanini Pierina, in Firenze, via Carlo Burci, 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(12909)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea di Castelfranco Veneto - Soc. coop. a r.l., in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 novembre 1976 che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana «S. Andrea» di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso) e la messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Ugo Pandolfi, nato a Treviso il 17 ottobre 1921, è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Gianfranco Boer, nato a Treviso il 1° luglio 1939, avv. Adriano Mognon, nato a Treviso il 9 gennaio 1931, dott. Renato Zorzi, nato a Treviso il 23 maggio 1933, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «S. Andrea» di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(13073)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso a complessivi centotrentadue posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 maggio 1976, n. 1055, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a complessivi centotrentadue posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9313.

(13090)

Errata-corrige

Nel prospetto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1976, concernente il concorso pubblico, per soli esami, a complessivi sessantaquattro posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze dei compartimenti di Milano, Verona, Trieste, Bologna e Ancona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 2 dicembre 1976, alla pag. 8544, sotto la voce « compartimenti », dove è scritto: « Genova », deve leggersi: « Ancona ».

(13209)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia presso il centro « Villa Igea » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(13010)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(13014)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia medica;
un posto di assistente della divisione di odontostomatologia;
due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(13011)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di endocrinologia (a tempo pieno);
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
un posto di assistente dell'ambulatorio odontoiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(13016)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di assistente addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(13017)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(13013)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(13018)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(13019)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente « G. Giglio » di Cefalù (Palermo).

(13022)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(13015)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(13020)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(13021)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso a posti di personale sanitario medico riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ad un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(13012)

OSPEDALE CIVILE «S. SPIRITO» DI BRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di pediatria;
un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di assistente di ginecologia e ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(13053)

OSPEDALE «CITTA' DI IMPERIA» DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(13054)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 dell'8 novembre 1976, alla pag. 8007, dove è scritto: «un posto di primario di otorinolaringoiatria (*a tempo definito*);», deve leggersi: «un posto di primario di otorinolaringoiatria (*a tempo pieno*);».

(13156)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1976, n. **30.**

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1978 alle condizioni previste dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 novembre 1976

CAROSSINO

(12466)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **31.**

Norme straordinarie per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'appalto dei lavori riguardanti opere che gli enti locali ed istituzionali finanziano a proprio carico può essere aggiudicato mediante licitazione privata sin dalla prima gara alla maggiore offerta, anche se unica e anche se in aumento.

Ove i lavori stessi siano di importo non superiore a lire 100.000.000 si può procedere direttamente a trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate, di norma, almeno cinque imprese.

In entrambi i casi previsti dai precedenti commi l'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavori relativi ad opere assistite da interventi finanziari della Regione a condizione che l'ente appaltante assuma a proprio carico la maggiore spesa necessaria.

Art. 2.

Le gare relative ad opere sostenute da contributi in annualità possono essere effettuate anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente qualora sia intervenuto il semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Per le opere sostenute da contributi, concorsi o sussidi in unica soluzione, corrisposti in misura inferiore al 100 per cento, gli enti interessati possono procedere all'espletamento dell'appalto ed alla consegna dei lavori anche in pendenza del mutuo occorrente per la copertura della spesa relativa alla quota di lavori non assistiti dai suddetti interventi finanziari, previo semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 3.

Le procedure di appalto dei lavori deliberate ma non ancora ultimate entro il termine di validità della legge regionale 9 giugno 1975, n. 31, potranno essere condotte a termine secondo le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale stessa.

Art. 4.

Le norme di cui alla presente legge hanno carattere straordinario e conservano validità sino al 31 dicembre 1977.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 novembre 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **32.**

Proroga dell'efficacia della vigente classificazione alberghiera per il biennio 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Liguria per il biennio 1975-76 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1977-78.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 novembre 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **33.**

Unificazione dei termini previsti nell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1 e nell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 32, relative all'assistenza agli anziani ed agli handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I termini prescritti nell'art. 7, commi primo e terzo, della legge 15 gennaio 1974, n. 1, che reca norme sull'assistenza agli anziani e nell'art. 6, commi primo e terzo, della legge 9 giugno 1975, n. 32, relativa all'assistenza agli handicappati sono unificati e fissati, rispettivamente, al 31 ottobre e al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello cui si riferiscono le richieste di concessione di contributi.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 novembre 1976

CAROSSINO

(13023)

ANTONIO SESSA *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763260)